

**CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI  
CONTRIBUTI PER COMPENSAZIONE AMBIENTALE**

L'anno duemilaventuno, il giorno .... del mese di ....

**Tra**

**COMUNE DI CREMONA**, con sede in ....., cod. fisc. .... nella persona del ....., nato a ..... il ....., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera ..... del ....., domiciliato in ragione della carica presso il Comune di ..... (in seguito detto "Comune");

**LINEA AMBIENTE S.r.l.**, con sede in Rovato (BS), Via Mezzana n. 81, cod. fisc. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Brescia 03022920171, in persona del suo Direttore Generale, Ing. Davide Alberti, autorizzato in forza di delibera di consiglio di amministrazione del ..... (in seguito detta "Linea Ambiente").

Il Comune di Cremona e Linea Ambiente sono altresì detti congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte".

**Premesso**

**a)** Che Linea Ambiente è titolare e gestisce un impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani, speciali e sanitari sito in Cremona, Via degli Antichi Budri (in seguito detto il "Termovalorizzatore"), attualmente autorizzato con AIA n. 13312/2017, come aggiornata con DDS 14346/2020, entrato in esercizio nel 1997 da Azienda Municipale Energetica di Cremona (in seguito detta "AEM CR");

**b)** che in data 20/01/1998, a seguito dell'inclusione del Termovalorizzatore nel Piano Provinciale per l'organizzazione e lo smaltimento dei rifiuti urbani e

assimilabili ai sensi della delibera del Consiglio Regionale n. V/1167 del 12/10/1994, la Provincia di Cremona ha deliberato le quote di tariffa di smaltimento da riconoscersi da parte di AEM CR ai Comuni, in quanto ospitanti o limitrofi al Termovalorizzatore;

c) che nel corso degli anni AEM CR prima e Linea Ambiente poi, sulla base delle richieste del Comune riferite alla predetta Delibera n. 18 del 20/01/1998 della giunta Provinciale di Cremona, ha continuato a corrispondere i contributi come determinati da tale Delibera fino alle competenze relative all'anno 2020, relativamente ai quali il Comune dichiara di non aver null'altro a pretendere;

d) che in considerazione dei mutamenti normativi e dell'abolizione del Piano Provinciale dei rifiuti di cui alla premessa b), le Parti intendono con il presente atto ridefinire i termini e le condizioni per il riconoscimento di contributi per compensazione ambientale al Comune, in quanto interessato dalla presenza del Termovalorizzatore o limitrofo ad esso.

### **Tutto ciò premesso**

Le Parti convengono quanto segue:

**1.** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**2.** La presente convenzione (in seguito "Convenzione") annulla e sostituisce ogni precedente accordo, scritto o verbale, tra le Parti, avente ad oggetto qualsivoglia forma di contributi da riconoscersi da parte di Linea Ambiente al Comune.

**3.** La presente Convenzione ha ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra Comune di Cremona e Linea Ambiente con riferimento ai contributi per

compensazione ambientale relativamente al Termovalorizzatore.

**4.** Con decorrenza dal 1/1/2021, Linea Ambiente riconoscerà al Comune, come contributo, il corrispettivo di Euro 5,165/t, da calcolarsi per ogni tonnellata di rifiuti in ingresso al Termovalorizzatore, così come risultanti dai relativi registri di carico e scarico. Il predetto contributo sarà corrisposto annualmente entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di riferimento, a seguito di specifica richiesta da parte del Comune.

**5.** Il contributo di cui al precedente art. 4 sarà destinato dal Comune alla realizzazione di opere e attività di carattere ambientale o a vantaggio della collettività, ad iniziative ecologiche o ambientali adottate dalle scuole o dalle associazioni locali.

Il Comune si impegna a fornire a Linea Ambiente, al termine di ciascun anno solare, una relazione illustrativa sulle attività e sulle opere realizzate.

**6.** Linea Ambiente si impegna a consentire eventuali visite didattiche presso il Termovalorizzatore da parte di scuole del Comune o di altri gruppi organizzati, restando inteso che le visite non potranno interferire con l'ordinario funzionamento del Termovalorizzatore e dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle norme di sicurezza del Termovalorizzatore

**7.** La presente convenzione ha durata a decorrere dal 1/1/2021 fino alla scadenza dell'AIA n. 13312/2017, come aggiornata con DDS 14346/2020 prevista per il 25/10/2029.

**8.** In caso di eventuale riesame dell'AIA intervenuto nel corso della durata della presente Convenzione, così come in caso di eventi straordinari di forza maggiore e/o di modifiche significative dei prezzi di mercato dei rifiuti che incidano negativamente sulla redditività del Termovalorizzatore, resta inteso fin da ora

che le Parti rinegozieranno in buona fede il contributo di cui al precedente art. 4.

**8.** In caso di revoca dell'AIA da parte degli Enti competenti, così come in caso di rinuncia, ad insindacabile giudizio di Linea Ambiente, all'AIA, la presente Convenzione si intenderà automaticamente risolta, con decorrenza rispettivamente dalla data di notifica del provvedimento a Linea Ambiente o dalla data di formale rinuncia, senza che il Comune possa avanzare pretese a qualsivoglia titolo nei confronti di Linea Ambiente relativamente alla presente Convenzione.

**9.** La descrizione degli oneri a carico di Linea Ambiente nei termini di cui agli articoli che precedono ha carattere esaustivo e non potranno vantarsi altre pretese verso la medesima Linea Ambiente.

[Luogo e data]

Comune di Cremona

Linea Ambiente S.r.l.